

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Giudizio di ottemperanza, esecuzione di giudicato, Sezioni Unite

*La decisione del Consiglio di Stato, emessa in sede di giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un giudicato, non è sindacabile dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione per pretesi errori d'interpretazione del giudicato stesso o delle norme relative alla sua esecuzione, sostanziandosi gli errori predetti in vizi in procedendo che attengono all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo e non comportano l'inosservanza dei suoi limiti esterni, siccome, se fosse consentito alla Corte di Cassazione sindacare l'interpretazione del giudicato, sarebbero esercitati i poteri propri del giudice dell'ordinaria impugnazione, con ciò stesso violando l'autonomia giurisdizionale del supremo organo giurisdizionale amministrativo.*

## Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 5.10.2016, n. 19913

...omissis...

Va preliminarmente affermata la inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Legambiente Comitato Regionale Siciliano ONLUS per carenza di interesse, non essendo la stessa soccombente in ordine alla condanna risarcitoria, nè altrimenti destinataria dei provvedimenti istruttori disposti con la sentenza impugnata.

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per carenza di autosufficienza, formulata dalla Open Land s.r.l.. Le censure articolate dal Comune di Siracusa attingono il livello di specificità richiesto dall'art. 366 c.p.c. attraverso la compiuta esposizione dei fatti per esse rilevanti.

Ancora in via preliminare va esclusa la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della sentenza 17/9/2015, n. 601, in quanto, contrariamente a quanto affermato in tale decisione, nonché dalla jj s.r.l. in memoria, la pendenza del presente ricorso di per sè esclude la avvenuta formazione di un giudicato sulle statuizioni contenute nella sentenza n. 73/2015.

Nel merito, con primo motivo - recante l'intitolazione "L'azione di ottemperanza e le peculiari problematiche in tema di giurisdizione" - il ricorrente principale, dopo avere richiamato alcuni principi circa il giudizio di ottemperanza, assume che il Cjjavrebbe travalicato i limiti della giurisdizione attribuita al giudice amministrativo dell'esecuzione, superando i limiti posti dalla decisione n. 605/2013.

Con secondo motivo - recante l'intitolazione "Superamento dei limiti della giurisdizione di merito per modificazione del giudicato da eseguire - eccesso di potere giurisdizionale ed invasione della sfera delle attribuzioni proprie della pubblica amministrazione per esercizio di un sindacato di merito in casi non previsti" - il ricorrente assume che il jjj che "l'interruzione del nesso di causalità materiale o di fatto ipotizzata nell'an della sentenza non si è mai in realtà verificata, di talchè l'arco temporale del ritardo comunale nel rilascio/riconoscimento del titolo non è soggetto ad alcuna decurtazione nel quantum" avrebbe invaso l'area riservata all'esercizio del potere amministrativo e quella del potere cognitorio del Giudice amministrativo".

Con terzo motivo - recante l'intitolazione: Superamento dei limiti della giurisdizione di esecuzione estesa al merito sotto distinto profilo - eccesso della competenza giurisdizionale per diniego di esercizio della giurisdizione di chiarimento - il ricorrente assume che la jjj avrebbe violato i limiti della giurisdizione sia per avere ritenuto il comune inottemperante al giudicato, senza considerare la mancata collaborazione del privato, sia per non essersi pronunciato in ordine alla tipica azione costituente il cd. Giudizio di ottemperanza a chiarimenti.

Con quarto motivo - recante l'intitolazione: superamento dei limiti della giurisdizione di esecuzione estesa al merito sotto ulteriore profilo- il ricorrente assume la inammissibilità del giudizio di ottemperanza non essendo addebitabile ad esso ente alcuna colpevole inottemperanza.

Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Queste SS.UU., con riferimento alle decisioni del C.d.S. in sede di ottemperanza hanno già chiarito che " ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione" (Sez. U, Sentenza n. 10060 del 26/04/2013; Sez. U, Sentenza n. 736 del 19/01/2012).

Ciò conformemente all'orientamento già espresso con Sent. 2/12/2009, n. 25344, secondo cui "la decisione del Consiglio di Stato, emessa in sede di giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un giudicato, non è sindacabile dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione per pretesi errori d'interpretazione del giudicato stesso o delle norme relative alla sua esecuzione, sostanziandosi gli errori predetti in vizi in procedendo che attengono all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo e non comportano l'inosservanza dei suoi limiti esterni, siccome, se fosse consentito alla Corte di Cassazione sindacare

l'interpretazione del giudicato, sarebbero esercitati i poteri propri del giudice dell'ordinaria impugnazione, con ciò stesso violando l'autonomia giurisdizionale del supremo organo giurisdizionale amministrativo (Cass. S.U. 11 ottobre 1988, n. 5491; 26 febbraio 1990, n. 1456; 26 aprile 1994, n. 3967; 7 dicembre 2004, n. 22885).

Tali principi vanno riaffermati in questa sede anche con riferimento alle decisioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, organo che svolge nell'isola le funzioni proprie del Consiglio di Stato.

Inammissibili sono altresì il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Il rigetto del ricorso incidentale proposto dal Comune, l'affermazione del secondo cui: "la mancata partecipazione della parte privata al procedimento liquidatorio non esonera di per sé l'Amministrazione dall'obbligo di procedere alla formulazione di una proposta, in relazione alle richieste formulate in giudizio dal danneggiato", la dichiarazione di nullità della determina dirigenziale di diniego al risarcimento, costituiscono scelte ermeneutiche del giudice amministrativo che, quand'anche affette da errori "in iudicando" o "in procedendo", non sono suscettibili di sindacato da parte di queste SS.UU. (v. Sez. U, Sentenza n. 2242 del 06/02/2015). Alla pronuncia consegue la condanna del Comune di Siracusa e di Legambiente Comitato Regionale Siciliano alla rifusione delle spese del giudizio in favore della aaaa liquidate per ciascun ricorrente in Euro 12.200,00, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

pqm.

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi; condanna ciascun ricorrente alla rifusione, in favore della Open Land s.r.l., delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.200,00 oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016